ALBO N 295
DAL 7/03/08
AL 22/03/08

COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

AREA III SERVIZI ALLE PERSONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 43 del 15.07.2003, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 02 DEL 10/01/2008

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA
(PROVINCIA DI CATANIA)
REP. N. 299
PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE
DAL 07-03-08 AL 22-03-08
IL MESSO NOTIFICATORE

CAPO 1°

NORME GENERALI

ART.1

Oggetto

Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 13 Legge Regionale 10/91, disciplinando i criteri e le norme per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2

Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. La Giunta Municipale individua i destinatari dei benefici fra i soggetti residenti nel Comune di Motta S. Anastasia od ivi aventi sede legale, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.
2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purchè l'attività sia svolta nell'ambito comunale e sia di particolare interesse per la collettività e per lo sviluppo dell'immagine della città.
3. La durata dei benefici deve essere commisurata al periodo di operatività del bilancio.

ART. 3

Campo di applicazione

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate, per richiesta degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA
- SPORT
- TURISMO
- SPETTACOLO
- ATTIVITA' RICREATIVE
- ATTIVITA' ECONOMICHE
- POLITICHE GIOVANILI

CAPO 2°

CONTRIBUTI AD ENTI E SOCIETA'

ART. 4

Benefici ordinari, straordinari e sovvenzioni

La Giunta Municipale provvede alla concessione di contributi finalizzati alla promozione, sviluppo e sostegno di attività e manifestazioni inerenti alle aree indicate nel precedente art. 3.

Tali contributi si distinguono in:

1. ORDINARI ANNUALI, la cui richiesta ed erogazione si perpetuano di anno in anno;
2. STRAORDINARI, per manifestazioni o attività a carattere imprevedibile (manifestazioni varie, convegni, spettacoli, celebrazioni religiose, attività turistiche, attività del tempo libero);
3. SOVVENZIONI, per le manifestazioni organizzate dalle Associazioni rionali, Enti di culto e Pro Loco in occasione delle feste patronali e per le manifestazioni a carattere periodico fisso, per le quali, stante il particolare rilievo e per il notevole impatto dal punto di vista turistico, sociale, economico e culturale per la comunità, il Comune potrà farsi carico parzialmente o totalmente dei relativi oneri derivanti.

ART. 5

Beneficiari

Possono essere ammessi al contributo gli Enti pubblici e privati, le cooperative, le Associazioni, i Centri operativi ed i Comitati organizzatori costituiti che abbiano nei propri compiti statutari, le finalità di cui al precedente art. 3 e che non perseguano scopo di lucro.

ART. 6

Condizioni per la concessione

Condizione essenziale per essere ammessi al contributo è l'espressa esclusione dello scopo di lucro risultante dagli statuti degli Enti richiedenti e dall'atto costitutivo dei Comitati.

Non sono altresì ammessi al contributo organismi a conduzione individuale e collegiale, la cui gestione non sia sottoposta a controllo economico da parte degli organi dello stesso organismo o di altro organo di controllo.

Le Associazioni sportive che richiedono ai propri tesserati quote di partecipazione alle spese di gestione, dovranno assumere l'impegno di ammettere gratuitamente un numero di tesserati in proporzione almeno del 50% del contributo ottenuto dal Comune.

ART. 7

Requisiti richiesti

Per essere ammessi all'erogazione dei contributi è necessario che gli Enti di cui all'art. 5, possiedano i seguenti requisiti:

1. Abbiano sede legale nel Comune di Motta S. Anastasia ed operino nello stesso o fuori, purchè si tratti di attività che accresca l'immagine del Comune, oppure, nonostante abbiano sede legale fuori del territorio, svolgano attività nel solo territorio del Comune e che siano attività di particolari interesse per la collettività;
2. Svolgano attività di apprezzabile valore, disponendo di idonee attrezzature e di adeguata professionalità ed organizzazione;
3. Non abbiano finalità e non svolgono di fatto attività di propaganda politico - partitica;
4. I Comitati organizzatori debbono offrire idoneità tecnico - finanziaria e capacità organizzativa in relazione all'oggetto della richiesta del contributo.

ART. 8

Procedure - Documentazione

Gli Enti e le Società, di cui all'art. 5, che richiedono un contributo ordinario o annuale dovranno inoltrare richiesta, con l'indicazione della somma richiesta, a firma autenticata del legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

1. Copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
2. Bilancio preventivo, a firma del legale rappresentante, approvato dagli organi statutari competenti, attestante le spese presunte in entrata ed in uscita per ogni singola voce;
3. Copia del verbale di approvazione del bilancio preventivo di cui al comma precedente, con firma del legale rappresentante;
4. Dettagliata relazione programmatica indicante per ogni singola voce di spesa:
   a) particolareggiato programma dell'attività da realizzare;
   b) finalità da perseguire;
   c) spesa presunta dell'attività, con firma del legale rappresentante:
5. Conto consuntivo dell'esercizio precedente, approvato dagli organi statutari competenti, a firma del legale rappresentante, con allegata copia conforme del verbale di approvazione;
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'Ente, attestante:
   a) L'entità di eventuali contributi richiesti ed ottenuti a qualsiasi titolo da parte di altri Enti pubblici ed introiti derivanti da abbinamenti pubblicitari e sponsorizzazioni;
   b) Che l'Associazione o Ente non persegue scopo di lucro;
   c) Che non abbia finalità e non svolga di fatto attività di propaganda politico - partitica;
   d) Capacità organizzativa in relazione all'oggetto della richiesta del contributo.

Le Società sportive dovranno inoltre documentare:

a) Certificato di affiliazione alla Federazione sportiva di appartenenza per l'anno cui si riferisce il contributo richiesto, in originale o copia autenticata;
b) Autorizzazione in originale o in copia rilasciata dal Sindaco, relativa all'utilizzo dell'impianto sportivo;
c) Autorizzazione di P.S. per lo svolgimento di manifestazioni particolari e Nulla Osta delle Autorità locali (Carabinieri o Polizia Municipale) per le attività agonistiche di campionato;
d) Elenco nominativo, in originale o copia autenticata, degli atleti tesserati dai competenti organi federali, sottoscritto dal legale rappresentante della società, riferito alla stagione agonistica cui si riferisce il contributo;
e) Elenco dei tesserati ammessi gratuitamente, in proporzione almeno del 50% del contributo ottenuto dal Comune, relativamente all'anno in cui il

Comune ha erogato l'ultimo contributo. La mancata presentazione di ciò comporta di fatto l'esclusione al contributo per l'anno successivo;

f) Relazione sui programmi sportivi da svolgere nel corso della nuova stagione agonistica, specificando l'attività agonistica, promozionale, di formazione ed addestramento, nonché, il tipo di organizzazione ed assistenza medica;

g) Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante a firma autenticata.

La sopra elencata documentazione può essere prodotta in carta semplice dichiarata conforme dagli uffici comunali delegati al ricevimento ed all'istruttoria delle richieste, previa esibizione degli originali e delle copie fedeli e versamento dei relativi diritti.

Gli organizzatori di manifestazioni, di cui all'art. 5, che richiedano contributo straordinario, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, dovranno inoltrare istanza a firma autenticata del legale rappresentante, con allegati:

1. Atto costitutivo della Società o Associazione in copia autenticata;
2. Preventivo di spesa della manifestazione;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
   a) L'entità di eventuali contributi richiesti ed ottenuti a qualsiasi titolo da altri Enti pubblici ed introiti derivanti da abbinamenti pubblicitari o sponsorizzazioni;
   b) Che l'attività realizzata non ha scopo di lucro;
   c) Che l'attività non è finalizzata a propaganda politico - partitica;
   d) Dettagliata relazione da cui si evinca la durata e la località della manifestazione, le finalità perseguite, l'organizzazione e l'idoneità tecnico - finanziaria.

I fruitori delle sovvenzioni di cui al precedente art. 4 comma 3 che ne facciano richiesta in occasione delle feste Patronali e per l'organizzazione di manifestazioni periodiche a cadenza fissa, dovranno presentare i seguenti documenti:

a) Istanza sottoscritta dal legale rappresentante del Rione o dell'Associazione;

b) Dettagliata relazione sul tipo di manifestazione e sui costi, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;

c) Copia del verbale di approvazione del programma delle manifestazioni e delle relative spese da parte degli organi assembleari o statutari;

d) Rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritte dal legale rappresentante ed approvate dagli organi statutari.

ART. 9

Termine di presentazione istanze

1. Le istanze per l'assegnazione di un contributo ordinario di cui all'art. 4 del presente regolamento debbono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce la richiesta.

L'Amministrazione comunale adotterà idoneo atto deliberativo entro i 30 giorni successivi all'esecutività dell'esercizio di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento.

2. Le istanze di contributo per le società sportive dovranno pervenire entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno sportivo cui si riferisce il contributo stesso.
   L'Amministrazione comunale adotterà idoneo atto deliberativo entro i 30 giorni successivi all'esecutività dell'esercizio di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento.
3. Le istanze di richiesta di contributo straordinario di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.
   L' Amministrazione comunale darà riscontro dell'accoglimento o meno entro 20 giorni dalla data di presentazione stessa.
   L' adozione dell'eventuale atto deliberativo avverrà entro i 30 giorni successivi all'esecutività dell'esercizio di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento.
4. Le istanze per la richiesta di sovvenzioni dovranno essere presentate entro il 31 Marzo dell'anno cui si riferisce la sovvenzione stessa.
   L'Amministrazione comunale adotterà idoneo atto deliberativo entro i 30 giorni dall'esecutività dell'esercizio di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento.

ART. 10

Oneri dei beneficiari

In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo ordinario o straordinario o con la sovvenzione del Comune, deve essere opportunamente evidenziata tale partecipazione, pena la revoca del contributo o della sovvenzione stessa; pertanto i beneficiari del contributo e / o della sovvenzione stessa dovranno diffondere apposito materiale pubblicitario, successivamente all'esecutività dell'atto deliberativo e prima dell'emissione del mandato di pagamento.

ART. 11

Misura dei contributi e delle sovvenzioni

La misura del contributo è determinata dalla Giunta Municipale su proposta motivata dell'Assessore delegato all'attività relativa all'oggetto dell'intervento.
L'intervento finanziario del Comune sarà quantificato in relazione alla disponibilità degli stanziamenti previsti per l'anno in corso:

a) Per i contributi ordinari la misura sarà fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute dal richiedente nell'anno precedente, risultante dall'apposito rendiconto; sarà invece fina ad un massimo del 30% qualora gli Enti beneficiari abbiano ricevuto contributi da altri Enti pubblici o introitato somme da abbinamenti pubblicitari o sponsorizzazioni;

b) Per i contributi straordinari la misura sarà fino ad un massimo del 40% del costo complessivo della manifestazione, risultante da apposito rendiconto. Tale misura potrà essere incrementata di un ulteriore 10%, tenuto conto di particolari ed eccezionali valori culturali, storici, religiosi, artistici, di sviluppo turistico, e qualora abbia valore sovracomunale; in ogni caso, il contributo straordinario non potrà superare il 50% dei costi effettivamente sopportati dagli organizzatori e che si evincono dai rendiconti presentati;

c) Per le sovvenzioni di cui all'art. 4, comma 3, in occasione delle manifestazioni in onore della Patrona e delle manifestazioni a scadenza fissa periodica, stante il consolidato impatto turistico culturale e religioso, non è fissato alcun limite, se non nella disponibilità delle risorse finanziarie del Comune per l'anno di riferimento alla richiesta.

ART. 12

Erogazioni

Il contributo ordinario sarà erogato nella misura del 50% entro i 30 giorni successivi all'effettiva disponibilità delle somme in bilancio.
Il rimanente 50% sarà corrisposto entro l'anno cui si riferisce il contributo previa presentazione di regolari documenti di cui al precedente art. 8 e dettagliata relazione comprovante l'attività svolta nell'anno. Per le Società sportive la data di presentazione di quanto sopra è fissata per il 30 Luglio dell'anno cui si riferisce l'attività sportiva.
Qualora il responsabile del servizio riscontrasse una incongruenza tra la misura del contributo assegnato e la misura delle spese realmente sostenute, provvederà all'immediata riduzione del contributo in proporzione alle ridotte spese.
Nel caso in cui la documentazione prodotta dal concessionario del contributo fosse carente, il responsabile del servizio trasmetterà proposta di revoca del contributo stesso alla Giunta Municipale.
Il contributo straordinario sarà erogato successivamente all'esecutività delle deliberazioni.
Le sovvenzioni saranno erogate successivamente all'esecutività delle deliberazioni.
Qualora le sovvenzioni superassero i 20.000,00 (ventimila) euro, si potrà provvedere all'anticipazione della sovvenzione stessa in misura non superiore al 50% dell'intera sovvenzione.

ART. 13

Facoltatività delle concessioni

Tutti i contributi e le sovvenzioni concesse ed erogate dal Comune hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per gli anni successivi.

ART. 14

Esclusioni

Non saranno prese in esame quelle istanze giunte fuori dai termini di presentazione e la cui documentazione risultasse incompleta o comunque non conforme a quanto prescritto dal presente regolamento.

ART. 15

Riferibilità dei contributi

I contributi concessi nell'esercizio finanziario (1° gennaio - 31 dicembre) debbono intendersi riferiti alle attività svolte nell'annata sportiva o in relazione ai programmi stagionali.

ART. 16

Controllo sui finanziamenti

Ferma restando la responsabilità degli Enti, di cui all'art. 6 , sull'organizzazione e la gestione della propria attività, l'Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti concessi.

ART. 17

Pubblicità

L'elenco delle concessioni e delle attribuzioni, deliberate nel corso dell'anno, sarà pubblicato nell'Albo comunale dei beneficiari di previdenze di natura economica.
L'elenco di cui al superiore comma dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai benefici, al tipo di intervento, al suo ammontare ed alla causale.